



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO – ESCLUSIONE EX ART. 5 COMMA 2 DEL D.M. N. 156/2011 DELLA CIA AGRICOLTORI ITALIANI PROVINCIA DI MATERA PER IL SETTORE AGRICOLTURA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n. 3 del 29 marzo 2023;

RICHIAMATI:

- la legge n. 580/93, così come modificata dal decreto legislativo 23/2010 e dal decreto legislativo 219/2016, di riforma del sistema camerale, ed in particolare l’art. 10 e l’art. 12;
- il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 155 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 580”;



- il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580” e, in particolare, l’art. 1 comma 1 lettera n) secondo cui il Segretario Generale della Camera di commercio svolge le funzioni di responsabile del procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- in data 26 aprile 2023 veniva pubblicato l’avviso di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata;
- la CIA Agricoltori Italiani provincia di Matera - C.F. 96047660779, con sede legale in Matera, Via Torraca n. 9, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Stasi, ha partecipato al procedimento presentando, in data 05/06/2023 con prot. n. 14994, un plico per concorrere all’assegnazione dei seggi per il settore Agricoltura;
- a seguito di istruttoria, sono emerse irregolarità nei dati e documenti trasmessi per cui il sottoscritto responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 comma 1 del D.M. 156/2011, ne ha chiesto la regolarizzazione in data 29/06/2023 con nota PEC prot. 22382, che risulta regolarmente consegnata nella casella di destinazione segnalata in sede di elezione di domicilio, rappresentando, tra l’altro, che a norma dell’art. 5 comma 2 del D.M. 156/2011, qualora non fosse stato rispettato il termine perentorio assegnato di dieci giorni dalla richiesta, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di esclusione dal procedimento;
- il termine normativamente previsto per far pervenire la regolarizzazione è scaduto senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte dell’organizzazione imprenditoriale;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 5 comma 2 del D.M. n. 156/2011 prevede espressamente che, nel caso di specie, venga dichiarata l’esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell’organizzazione;
- la circolare prot. 0039517 del 7 marzo 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata alle Camere di commercio, conferma e rafforza la necessità di adozione di un provvedimento di esclusione nel caso di specie.

Alla luce della normativa riportata e vigente



DETERMINA

1. di escludere la CIA Agricoltori italiani provincia di Matera - C.F. 96047660779, con sede legale in Matera, Via Torraca n. 9, dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata avviato con avviso pubblico del 26 aprile 2023, con riferimento alla documentazione acquisita al protocollo n. 14994 del 5 giugno 2023 per concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore Agricoltura, stante il mancato rispetto del termine perentorio concesso per la regolarizzazione dei dati e documenti trasmessi;
2. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione Sig. Giuseppe Stasi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M.156/2011, attraverso l'indirizzo PEC di elezione di domicilio: provinciaciapz@cia.legalmail.it ;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata www.basilicata.camcom.it nell'apposita sezione "Rinnovo del Consiglio 2023-2028";
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale
Avv. Patrick Suglia

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.